REGOLAMENTO (CEE) N. 354/78 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 787/69 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a decorrere dalla campagna 1977/1978, possono essere effettuati acquisti all'intervento di grano panificabile, a prezzo di riferimento ; che, per tale motivo, occorre modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 496/77 (4), che riguardano i conti da stabilirsi ai fini della determinazione delle perdite nette degli organismi d'intervento ;

considerando che, a seguito dell'evoluzione tecnica, per la conservazione dei prodotti vengono applicati già da tempo procedimenti alternativi a quello dell'essicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 787/69 ; che, per tale motivo, l'articolo citato deve menzionare anche i procedimenti di raffreddamento speciale e di omogeneizzazione ;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 496/77 è stata inserita nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 787/69 una lettera h) ; che poiché una lettera h) già esiste nel regolamento (CEE) n. 787/69, la lettera aggiunta deve diventare lettera i),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 787/69 dopo le parole « un prezzo d'intervento » è inserita l'espressione «o un prezzo di riferimento ».

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 787/69 è aggiunta la seguente frase :

« se per una qualità è fissato un prezzo di riferimento, il valore dei quantitativi immagazzinati è calcolato moltiplicando tali quantitativi per il prezzo di riferimento valido il primo giorno dell'anno civile in questione ; ».

Articolo 3

All'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), primo comma, del regolamento (CEE) n. 787/69 dopo le parole « per il prezzo d'intervento di base » è inserita l'espressione « o, se del caso, per il prezzo di riferimento ».

Articolo 4

All'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 787/69 è aggiunta la seguente frase :

« i procedimenti di raffreddamento speciale e di omogeneizzazione sono equiparati a quello dell'essiccazione ; ».

Articolo 5

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 787/69 la lettera h), aggiunta con il regolamento (CEE) n. 496/77, diventa lettera i).

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dall'esercizio 1977 salvo per quanto riguarda l'articolo 4 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 1978.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
(4) GU n. L 66 del 12. 3. 1977, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Per HÆKKERUP